



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N° 163 dell'11 Marzo 2024

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.puglia@pec.it">affiliazionicoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# 1. COMUNICAZIONI C.R.

## 1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

### 1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. NOX MOLFETTA

DE GENNARO AURORA  
SCIANCELEPORE ARIANNA

nata il 06/03/2010

nata il 28/06/2009

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### ANNULLAMENTO TESSERA FIGC PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento della tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci dei seguenti calciatori (Comunicato Ufficiale n. **48/SGS dell'11/10/2023** pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data di Nascita</b>	<b>Data tesseramento</b>	<b>Società di appartenenza</b>
4.005.470	FARID OMAR	17/06/2016	13/09/2023	A.S.D. LIBERTY CANOSA

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO del 18/02/2024 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 150 del 22/02/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

## DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo dell'A.S.D. Atletico Peschici Calcio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 11 Marzo 2024

Il Segretario  
Sig. Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

**Gara: A.S.D. RED BLACK ACADEMY – A.S.D. OLIMPIA CAROVIGNO del 17/02/2024 (Reclamo della società A.S.D. OLIMPIA CAROVIGNO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/02/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Olimpia Carovigno;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 11 Marzo 2024

Il Segretario  
Sig. Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Marzo 2024, ha adottato il seguente provvedimento:**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

**Gara: A.S.D. REAL CELLINO CALCIO – A.S.D. VIRTUS ERCHIE del 18/02/2024 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS ERCHIE in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/02/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di ridurre a 3 giornate la squalifica comminata al sig. Usman Baba;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.  
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 11 Marzo 2024

Il Segretario  
Sig. Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Relatore), dell'Avv. Alessandro Amato (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 Febbraio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:**

### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Gara: A.S.D. BITRITTO NORBA – A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 del 03/12/2023 (Reclamo della società A.S.D. DON UVA CALCIO 1971, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 127 del 25/01/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Oggetto: Regola 3 e Regola 14 IFAB – art. 10 CGS

#### Ritenuto in fatto

Con rituale e tempestivo reclamo la ASD Don Uva Calcio 1971 impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 127 del 25/01/2024 del Comitato Regionale Puglia e chiedeva, previo riconoscimento di un errore tecnico dell'arbitro, disporsi la ripetizione della gara.

Con l'atto d'impugnazione la reclamante sostiene la regolarità del penalty battuto e segnato dalla propria squadra, dal momento che il calciatore di riserva - ritenuto presente sul terreno di gioco durante l'esecuzione del calcio di rigore - non interferiva con la battuta dello stesso, trovandosi ad una distanza di oltre 70 metri e, più precisamente, in una zona del campo di gioco diametralmente opposta all'area di rigore interessata.

A sostegno della sua tesi richiamava il supplemento di rapporto dell'assistente arbitrale 1, riportato nella decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con il quale lo stesso dichiarava che durante l'effettuazione del calcio di rigore, con palla in movimento, notava un giocatore di riserva intento a riscaldarsi posizionato all'interno del terreno di gioco - per guardare la battuta del calcio di rigore - senza interferire in alcun modo con il gioco.

Riteneva l'istante regolare la battuta del penalty, secondo il regolamento di gioco e che la terna Arbitrale fosse incorsa in errore, poiché aveva adottato la decisione di far ripetere il calcio di rigore senza considerare le modifiche intervenute alla regola 3, in vigore dall'1/07/2023.

Insisteva, quindi, per la declaratoria dell'errore tecnico in cui era incorso l'arbitro, poiché lo stesso Assistente 1 aveva constatato che il giocatore non interferiva con il gioco.

Contestava altresì la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - che aveva ritenuto, trattandosi di calcio di rigore, l'applicabilità della regola 14 - che prevede appunto la ripetizione del calcio di rigore in caso di infrazione.

Specificava la reclamante che la regola 14 prevede sì la ripetizione del calcio di rigore, ma quando vi è stata invasione di un giocatore che, prima che il pallone sia in gioco, si avvicini a meno di 9,15 m dal punto del calcio di rigore o a meno di 11 m dalla linea di porta avversaria - oppure che entra nell'area di rigore. Pertanto, nel caso che ci occupa, non vi era stata invasione di campo, poiché il giocatore era a circa 70 mt. di distanza.

Ai fini della comprensione della vicenda, si sintetizzano gli accadimenti, così come risultano dagli atti di causa, in particolare dal referto arbitrale e dai suoi supplementi emerge che al 22' minuto del secondo tempo, sul risultato di 1-0 in favore del Bitritto Norba, alla Don Uva Calcio veniva assegnato un calcio di rigore, poi battuto con pallone che entrava regolarmente in rete.

Al 23' minuto, l'Assistente dell'Arbitro n. 1, in controllo della battuta del calcio di rigore del Don Uva Calcio, segnalava all'Arbitro che i giocatori in campo del Don Uva Calcio erano 12, in quanto *"il calciatore di riserva n. 19 era entrato sul terreno di gioco, senza autorizzazione, non interferendo con il gioco"*. Chiedeva quindi di espellere il giocatore e di far ripetere il calcio di rigore.

L'Arbitro in effetti ha espulso il giocatore e ha fatto ripetere il calcio di rigore che, però, non dava luogo a segnatura.

La partita poi si concludeva con il risultato di 2-0 in favore della squadra ospitante.

Questa Corte si riuniva il 12 febbraio 2024 per discutere il reclamo e, chiesti chiarimenti all'Assistente dell'Arbitro n. 1, li otteneva mediante supplemento del seguente preciso tenore: *"in qualità di assistente 1 ero in controllo della battuta del calcio di rigore del Don Uva. **Il calciatore in questione del Don Uva era un giocatore che si riscaldava a 50 metri abbondanti rispetto alla mia posizione durante la battuta del calcio di rigore, quindi adiacente alla panchina più lontana tra le due di mio controllo**"*.

Alla luce dei chiarimenti testé menzionati non si può, quindi, condividere la motivazione del Giudice Sportivo, allorché afferma che *"trattandosi di calcio di rigore è applicabile la Regola 14, che prevede al punto 2 la ribattitura del rigore in caso di infrazione commessa da un calciatore della squadra che ha segnato la rete"*.

L'unica infrazione eventualmente ipotizzabile nel caso di specie è l'invasione di campo, ma la normativa di riferimento ritiene sussistente l'invasione di campo di un calciatore quando il medesimo, prima che il pallone sia in gioco, si avvicina a meno di 9,15 m dal punto del calcio di rigore, o a meno di 11 m dalla linea di porta avversaria - oppure che entra nell'area di rigore.

L'Assistente n. 1, che ricordiamo era in controllo della battuta del calcio di rigore del Don Uva, nei chiarimenti del 12 febbraio 2024 ha specificato in modo dettagliato che il giocatore n. 19 *"si riscaldava a 50 metri abbondanti rispetto alla mia posizione durante la battuta del calcio di rigore, quindi adiacente alla panchina più lontana tra le due di mio controllo"*. Da questa ammissione implicita di errore, è evidente che non si sono verificati i presupposti per poter ritenere sussistente una invasione di campo, da cui potesse conseguire che il calcio di rigore andasse ripetuto.

Per mera completezza espositiva si rimarca che, in ogni caso, non ha avuto luogo alcuna violazione anche della regola 3 che, nel testo in vigore dall'1/7/2023, prevede che *"l'arbitro se, dopo che è stata segnata una rete ma prima che il gioco riprenda, si accorge che c'era una persona in più (inteso come calciatore titolare e/o di riserva della squadra che ha segnato la rete) – e quella persona ha interferito con il gioco – non convaliderà la rete"*.

Anche in questo caso le dichiarazioni rese dall'assistente 1 escludono che il calciatore di riserva della ASD Don Uva Calcio 1971 abbia interferito con l'esecuzione del calcio di rigore.

Dai referti e dai supplementi acquisiti la Corte ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo, dunque, non comporta una mera interpretazione e/o valutazione di un fatto di gioco, ma può configurarsi un errore tecnico dell'arbitro, essendovi stata errata applicazione del Regolamento di gioco.

Tuttavia non sempre l'errore arbitrale comporta la ripetizione dell'incontro.

L'art. 10, comma 5, C.G.S. infatti testualmente stabilisce: *"Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi della giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito su campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara irregolare; d) quando ricorrono circostanze di natura eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero l'effettuazione"*.

La norma in esame, quindi, rimette agli Organi di Giustizia Sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto un'incidenza sul regolare svolgimento della competizione e, di conseguenza, sul risultato finale.

Nel caso di specie, la decisione adottata dall'Arbitro e qui esaminata, è intervenuta al 22' minuto del secondo tempo, allorché il risultato era di 1-0 in favore del Bitritto Norba: pertanto il Don Uva Calcio 1971, con la segnatura del calcio di rigore, aveva portato il risultato sull'1-1.

A seguito dell'annullamento del calcio di rigore, il medesimo veniva tirato nuovamente dal Don Uva Calcio 1971, ma sbagliato.



La partita pertanto proseguiva sull'1-0 e si concludeva poi con il risultato di 2-0 in favore del Bitritto Norba. È pacifico che l'erronea decisione dell'Arbitro abbia inciso sul risultato finale della gara perché, essendo intervenuta al 22' minuto del secondo tempo – sul risultato di 1-0 - ha radicalmente modificato l'atteggiamento tattico delle squadre, poiché ha costretto il Don Uva Calcio 1971 – che aveva segnato il gol del pareggio – a dover provare nuovamente a recuperare lo svantaggio.

Non è riuscita in tale scopo, esponendosi alle azioni di rimessa del Bitritto Norba – che ha poi segnato il gol del raddoppio.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta:

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Don Uva Calcio 1971;
- 2) verificata la sussistenza di un errore tecnico dell'Arbitro, di disporre la ripetizione della gara;
- 3) di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei conseguenti provvedimenti organizzativi;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

Il Relatore  
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 11 Marzo 2024

Il Segretario  
Sig. Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Febbraio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

**Gara: U.S.D. BRILLA CAMPI – A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 del 20/01/2024 (Reclamo della società U.S.D. BRILLA CAMPI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 139 dell'08/02/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

La U.S.D. BRILLA CAMPI, con tempestivo reclamo del 13.2.2024, preceduto da rituale preannuncio, ha avverso la decisione pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, n. 139/2024 dell'8.2.2024, con cui il Giudice Sportivo di primo grado, in riferimento alla gara disputata il 20.1.2024, tra la stessa U.S.D. BRILLA CAMPI e la ASD ARBORIS BELLI 1979, nell'ambito del campionato regionale di Eccellenza - girone B, ha rigettato il ricorso proposto dalla predetta reclamante, confermando il risultato di 1-4 conseguito sul campo.

La U.S.D. BRILLA CAMPI, con il primo ricorso, ha contestato alla squadra antagonista la violazione della regola pubblicata con C.U. dell'1.7.2023 - che impone alle Società della Lega Nazionale Dilettanti di schierare in gara, sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa, un calciatore nato dall'1.1.2023 in poi ed un calciatore nato dall'1.1.2024 in poi.

Ha assunto sul punto che, a seguito di una sostituzione effettuata al 38' del secondo tempo dalla A.S.D. ARBORIS BELLI (in particolare trattasi della sostituzione del n. 3 Scattarelli - classe 2004 - con il n. 17 Terrafino - classe 1995), questa avesse violato la regola testé citata, essendo rimasta in campo con un solo calciatore "under".

A sostegno del rigetto il Giudice Sportivo ha rilevato che, dal referto di gara e dal rapportino riepilogativo consegnato al termine della partita ai dirigenti di ciascuna squadra, sia emerso che la A.S.D. ARBORIS BELLI, al 30' del secondo tempo, quindi prima della sostituzione sopra citata, aveva già sostituito il n. 7 Salvi (1990) con il n. 19 Ganoshi (2004), di modo che il successivo avvicendamento, avvenuto al 38' del secondo tempo, si era rivelato ininfluenza, considerato che al momento di detta ultima sostituzione la squadra ospitata aveva già in campo due calciatori "under".

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo è insorta la stessa U.S.D. BRILLA CAMPI che, in sede di reclamo, ha contestato le risultanze del referto di gara, eccependo che sul c.d. "rapportino" (da essa prodotto), consegnato a fine gara - nonché sottoscritto dall'Arbitro e dai dirigenti delle due squadre - risultava una realtà fattuale diversa, ovvero che la sostituzione al 30' del secondo tempo fosse avvenuta tra il calciatore n. 7 Salvi (1990) ed il calciatore n. 14 Fumarola (1986) e non, quindi, con il n. 19 Ganoshi (2004) assumendo che il rapportino sarebbe stato evidentemente modificato dopo la sua sottoscrizione.

Pertanto, per parte reclamante, il successivo ingresso in campo (al 38') del calciatore Terrafino (1995) della A.S.D. ARBORIS BELLI, aveva determinato la violazione della citata regola, volta ad assicurare la contemporanea presenza in campo di almeno due giovani calciatori.

In conseguenza dell'asserita violazione la U.S.D. BRILLA CAMPI, sulla scorta della eccepita successiva modificazione del rapportino di gara, ha richiesto l'annullamento del risultato conseguito sul campo e la statuizione del risultato di 3-0, in suo favore.

All'udienza svolta il 26.2.2024 nessuno è comparso per le due società: la Corte, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti resi in pari data ed in forma scritta dall'Arbitro della gara, si è riservata la decisione.

\*\*\*

La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Il referto di gara e lo stesso rapportino, acquisito agli atti, attestano l'ingresso in campo, al 30' del secondo tempo, proprio del n. 19 (Ganoshi, 2004), di modo che in campo la A.S.D. ARBORIS BELLI ha schierato in campo due giocatori "under" per tutta la durata della gara.

Come è noto, i fatti descritti nei rapporti ufficiali del Direttore di gara (compresi tutti gli eventi che siano collegati alla stessa) fanno piena prova sino a querela di falso, ai sensi dell'art. 61 C.G.S. che, godendo di fede privilegiata (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021), attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici.

Per tale motivo, nella fattispecie, non ricorrono le condizioni per discostarsi dalle risultanze sopra descritte.

A tanto si aggiunge che solo il referto arbitrale costituisce atto ufficiale, dal quale desumere la regolarità della gara, come risulta espressamente anche dalla dicitura prestampata apposta in calce agli stessi rapportini, che così testualmente recita: *"N.B.: Si precisa che il presente modello NON SOSTITUISCE il referto arbitrale, che rimane l'unico atto ufficiale ai fini della regolarità della gara"*. Conseguentemente, a maggior ragione, l'eccezione della reclamante, essendo fondata su di un atto "non ufficiale", non può cogliere nel segno.

Tuttavia, ferma la dedotta esclusione di valore probatorio in capo al "rapportino" in possesso della reclamante, non è sfuggito alla Corte che, effettivamente, su quello consegnato ai dirigenti delle due squadre, subito dopo la gara, non vi sia traccia della contestata correzione (con cancellazione del n. "4", sostituito dal n. "9"), evidentemente risalente ad un momento successivo alla sottoscrizione dello stesso.

Per tal aspetto il Collegio ha ritenuto di ascoltare l'Arbitro: questi, nei chiarimenti resi in forma scritta, ha dichiarato che *"al minuto 30 del secondo tempo, è stata effettuata una sostituzione da parte della squadra ospite fra il calciatore n. 7 (uscente) e il numero 19 (entrante), come segnato anche dall'osservatore. Al momento in cui ero pronto a correggere l'errore di trascrizione, le società Brilla Campi e Arboris Belli avevano già abbandonato l'impianto, impedendomi la modifica"*, così confermando quanto scritto nel suo referto.

Alla stregua degli elementi di fatto e di diritto esaminati dalla Corte, il reclamo deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento, non senza però segnalare l'opportunità/necessità che eventuali correzioni apportate a documenti di gara già sottoscritti, sia pur non ufficiali, vengano previamente e opportunamente comunicate ai soggetti interessati.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dall'U.S.D. Brilla Campi;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 11 Marzo 2024

Il Segretario  
Sig. Giuseppe SFORZA

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/03/2024.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**